

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Settore 03 - Decreto dirigenziale n. 128 del 1 settembre 2010 – Porto di Baia. Lavori urgenti per il recupero del relitto di una imbarcazione. Interdizione parziale banchina molo sud.

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- che in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;

PREMESSO altresì

- che nel Porto di Baia si è reso necessario avviare i lavori urgenti per il recupero del relitto di una imbarcazione;
- che con decreto n. 112 del 18/06/2010 è stato approvato il verbale di aggiudicazione dei lavori de quo all'impresa Marine Sub s.a.s. di Carannante Biagio & C. con sede in Bacoli (NA) alla via Poggio n.31;
- che in data 28/07/2010, questo Settore ha provveduto alla consegna formale dei lavori de quo;
- che con nota del 07/08/2009, acquisita agli atti dell'ufficio con protocollo n. 681812 del 13/08/2010, l'impresa ha evidenziato che a seguito dei lavori di sorbonatura effettuati, è emerso che le dimensioni del relitto sono di gran lunga superiori a quelle previste in capitolato;
- che a seguito di ciò, considerato la maggiore quantità di materiale da recuperare, occorre avere la disponibilità di un'ulteriore area di stoccaggio provvisoria, rispetto a quella già disponibile;
- che con nota del 31/08/2010, acquisita in pari data agli atti del Settore con prot. n.704826, l'impresa ha richiesto l'autorizzazione ad occupare temporaneamente un'area di un tratto della banchina del molo sud, da adibire allo stoccaggio provvisorio dell'ulteriore materiale recuperato;

CONSIDERATA

- la necessità di garantire il regolare svolgimento dei lavori in oggetto, anche al fine di prevenire danni a cose o persone, di salvaguardare la pubblica incolumità nonché di garantire la sicurezza dell'area medesima;

RITENUTO

- pertanto, opportuno, interdire l'area interessata dallo stoccaggio del materiale recuperato dei lavori predetti, meglio identificata nella planimetria allegata;

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;

- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;
- il D.D. n. 1 del 21/6/00;

DECRETA

Art. 1

E' interdetto il transito e la sosta di persone e cose, nonché lo stazionamento di unità di qualsiasi genere nell'area di un tratto della banchina del molo sud, adibita a stoccaggio provvisorio per il materiale recuperato per i lavori urgenti per il recupero del relitto di una imbarcazione, pari ad una superficie di circa mq. 180,00 , come da allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'interdizione decorre dalla data del presente decreto ed avrà efficacia per tutta la durata dei lavori.

Art. 2

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- osservare i provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 1 comma 2;
- transennare e segnalare opportunamente, secondo le vigenti normative di settore (sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza dei cantieri) la zona interessata e lo specchio acqueo antistante, anche attraverso idonea illuminazione notturna, al fine di consentire l'accesso solo agli addetti incaricati ed ai propri mezzi ed attrezzature necessarie ai lavori;
- predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad impedire qualsiasi infiltrazione di residui di lavorazioni nel sottosuolo della banchina, anche con l'impiego di eventuali teloni;
- provvedere alla cura, pulizia, custodia e guardiana dell'area adibita allo stoccaggio provvisorio e di tutto ciò che in essa è presente ed a lavori ultimati, liberare l'area da ogni cosa;
- comunicare, con apposito elenco, alla Capitaneria di Porto i mezzi necessari ai predetti lavori;

Art. 3

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 5

Il presente atto non esime l'autorizzato dal munirsi di ogni ulteriore eventuale autorizzazione di legge per lo svolgimento delle attività.

Art. 6

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- all'Ufficio Locale Marittimo di Baia ;
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;
- alla Ditta esecutrice dei lavori Marine Sub s.a.s. di Carannante Biagio & C. con sede in Bacoli (NA) alla via Poggio n.31;

Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto